



# COMUNE di GARDA

Provincia di Verona

Deliberazione n. 25 del 04/08/2014

Verbale della deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

## OGGETTO

### **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.-**

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di Agosto alle ore 18:30 nella Sala Consiliare "A. Ragnolini", presso la Sede Municipale, in Lungolago Regina Adelaide n. 15, premesse le formalità di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale.

		Presenti	Assenti
PASOTTI ANTONIO	Sindaco	X	
BENDINELLI DAVIDE	Consigliere	X	
BENDINELLI MARIO	Consigliere	X	
MANZALINI FEDERICO	Consigliere	X	
FERRI CLEMENTE	Consigliere	X	
SALIER PAOLO	Consigliere		X
PINAMONTE MICHELA	Consigliere	X	
FERRI IVAN	Consigliere	X	
BRUNELLI MARIA LUISA	Consigliere	X	
MONESE GIORDANO	Consigliere	X	
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA	Consigliere	X	
BERTAME' MICHELA	Consigliere	X	
PELLEGRINI DONATO	Consigliere	X	

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE Dr. FAVALEZZA DONATELLA. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO PASOTTI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



ALLEGATO A)

**COMUNE DI GARDA**  
Provincia di VERONA

**PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 24/07/2014**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.-**

---

*Pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1,  
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Garda, li 24/07/2014



Il Responsabile del Servizio  
SALIER GIAN MATTEO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Garda, li 24/07/2014



Il Responsabile del Servizio  
SALIER GIAN MATTEO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.-

Il Presidente propone al Consiglio Comunale l'adozione del seguente provvedimento:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce, comunque, che *"l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*;
- VISTO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 - dall'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 - e dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013;
- VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 e nell'art. 1, commi da 707 a 728, della Legge n. 147/2013;
- VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, e dell'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- VISTO l'art. 9 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012;
- VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
  - è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011;
  - è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
  - i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- VISTO, altresì, l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31.08.2013 n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01.01.2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- RICHIAMATI, inoltre, i commi da 707 a 721 della Legge n. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01.01.2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo, altresì, delle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui all'art. 13, comma 2, lettera d), del D.L. 06.12.2011 n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli Enti non commerciali (commi 719-721);

- RICHIAMATI, inoltre, il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo Tributo per i Servizi Indivisibili dei Comuni (TASI), e il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote;

- VISTO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.09.2012, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012;

- CONSIDERATO che per l'anno 2013, in assenza di deliberazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, si sono resi applicabili gli atti adottati per l'anno precedente;

- RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557/1993, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 a tutti i Comuni;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari a € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono, altresì, incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di Bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota, per le unità immobiliari tenute a disposizione, superiore a quella ordinaria;

- VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.09.2012, esecutiva;

- ESAMINATA, altresì, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18.05.2012;

- DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Garda (VR), in quanto rientrante tra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze del 14.06.1993, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito dalla Legge 23.06.2014 n. 89, il quale, sostituendo il comma 5-bis dell'art. 4 del Decreto-Legge 02.03.2012 n. 16, convertito dalla Legge 26.04.2012 n. 44, prevede che, con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, e dell'Interno, siano individuati i Comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h), del comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 l'imposta non è, comunque, dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali e il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, esclusivamente, a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23.11.2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica

in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale, e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari e alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. n. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base all'art. 4 del vigente Regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- in base all'art. 5, comma 1, lettera a), del vigente Regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria è prevista la possibilità di applicare un'aliquota agevolata rispetto a quella di base in favore delle unità immobiliari concesse in comodato a parente in linea retta entro il 1° grado, alle condizioni indicate nella stessa disposizione regolamentare;

- TENUTO CONTO della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28.03.2013, la quale ha chiarito che, in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

- ESAMINATA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012, la quale evidenzia che il *"Comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"*;

- RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18.07.2014, pubblicato nella G.U. n. 169 del 23.07.2014, con cui: *"Il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito dal 31 Luglio al 30 Settembre 2014"*;

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 16.07.2014, resa immediatamente eseguibile, relativa a: *"Esame e presentazione, al Consiglio Comunale, delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014"*;

- CONSIDERATO che, dalle proiezioni di gettito, come da dati di cui all'allegata Tabella pubblicata sul sito del M.E.F., tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU

dalla Legge n. 147 del 2013, emerge un gettito complessivo pari a € 2.003.439,68 al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, di € 1.239.195,62, pari al 38,22% del gettito IMU 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2014, art. 4, comma 3, DPCM;

- VISTO che, per raggiungere l'equilibrio di Bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale, dei tagli per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale, dell'azzeramento della TASI su fabbricati diversi da abitazione principale e altre abitazioni, e per garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a € 2.674.506,19 al netto della quota di alimentazione del FSC, pari a € 1.239.195,62;

- CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto adottando le aliquote meglio precisate in seguito;

- RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, al fine di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, e per consentire la conservazione degli equilibri di Bilancio, di applicare le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 come segue:

- **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: **0,92 per cento**;
- **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, per i **terreni agricoli: 0,76 per cento**, da applicarsi esclusivamente qualora i terreni non dovessero più godere dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/1992;
- **aliquota ridotta**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, prevista per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze: **0,4 per cento**;
- **aliquota agevolata** per l'abitazione, e per le relative pertinenze, concessa **in comodato** a parente in linea retta entro il 1° grado, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria": **0,5 per cento**;
- **detrazione di € 200,00** di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, prevista per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze;

- VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i Regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

- VISTO, altresì, l'art. 13, comma 15, del citato D.L. n. 201/2011, ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze,*



*Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997";*

- VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale Prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;
- VISTO lo Statuto comunale;
- RITENUTO, pertanto, opportuno, approvare le sopraindicate aliquote e detrazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 - art. 3, comma 1, lettera b) - convertito in Legge 07.12.2012 n. 213, soprariportati,

## D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di determinare le seguenti aliquote e detrazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014:

- **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: **0,92 per cento**;
- **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, per i **terreni agricoli**: **0,76 per cento**, da applicarsi esclusivamente qualora i terreni non dovessero più godere dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992;
- **aliquota ridotta**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, prevista per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze: **0,4 per cento**;
- **aliquota agevolata** per l'abitazione, e per le relative pertinenze, concessa **in comodato** a parente in linea retta entro il 1° grado, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria": **0,5 per cento**;
- **detrazione di € 200,00** di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, prevista per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze;

2. di inviare la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità ivi previste;

4. di inserire, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

5. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà comè da propria competenza;

6. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L. - e s.m.i. (D.L. 174/2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213).-

PROPONENTE: IL SINDACO  
Antonio Fasotti



## FINANZA LOCALE: Alimentazione e Riparto del Fondo di Solidarietà comunale 2014

Ente selezionato: <b>GARDA(VR)</b>	Codice Ente: <b>2050890360</b>
Tipo Ente: <b>COMUNE</b>	

popolazione 2012 : 4.003

A) DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO	C) RIPARTO FONDO SOLIDARIETA' 2014	
A1) Fondo Solidarietà comunale 2013 risultante dopo verifica IMU dati in Allegato al D.M. del 24/06/2014		-58.696,20
A2) variazione per diverso criterio riparto costi politica di ci art.9 D.L. 16/2014		11.457,27
A3) Gettito IMU 2013 al netto della quota di alimentazione risultante dalla verifica IMU definita da D.M. 24/06/2014		2.615.518,28
A4) Riduzione di 90 mln di cui art.1 cc.203 e 730 L.147/2013		-13.129,59
A5) Detrazione della quota incrementale della spending review 2014 (differenza tra D.M. Interno del 2014 e D.M.		-25.379,34
<b>D) REGOLAZIONE RAPPORTI FINANZIARI SUL FONDO DI SOLIDARIETA' 2014</b>		
D1) Fondo Solidarietà Comunale 2014		-88.110,38
D2) Totale acconti percepiti (a detrarre)		0,00
<b>D3) Somme a debito a valere su rapporti finanziari</b>		<b>-88.110,38</b>

24/09/2013)		
A6) Rettifica della detrazione incrementale di cui al punto A5) definita in art. 1, comma 1, lettera b del DPCM	-345,16	
<b>A7) TOTALE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO (somma algebrica da A1) ad A6) )</b>	<b>2.529.425,27</b>	
<b>B) ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014</b>		
B1) Quota (38,22%) del gettito IMU 2014 stimato da trattenerne per alimentare il F.S.C. 2014, art. 4 c. 3, DPCM	-1.239.195,62	

<b>C1) TOTALE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO</b>	<b>2.529.425,27</b>
C2) Gettito TASI 2014 stimato ad aliquota base (dati DF al 16.06.2014)	-673.640,52
C3) GETTITO IMU NETTO 2014 stimato ad aliquota base (dati DF al 16.06.2014)	-2.003.439,68
C4) IMU IMMOBILI COMUNALI dati in elenco A del comunicato Ministero interno del 29/10/2013	59.544,55
<b>C5) Importo da recuperare (somma algebrica da C1) a C4) )</b>	<b>-88.110,38</b>

Nota:

Saldo algebrico: C2) Tasi 2014 + C3) IMU NETTA 2014 + C4) IMU IMMOBILI COMUNALI se minore di C1) Risorse di riferimento: Assegnazione F.S.C. 2014  
 Saldo algebrico: C2) Tasi 2014 + C3) IMU NETTA 2014 + C4) IMU IMMOBILI COMUNALI se maggiore di C1) Risorse di riferimento: Restituzione

ALLEGATO B)

**COMUNE DI GARDA**  
Provincia di Verona



**SEDUTA CONSILIARE DEL 04 AGOSTO 2014**

**PUNTO N. 4 ALL'O.D.G.: "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014".**

**INTERVENTI**

**PASOTTI ANTONIO - Sindaco**

La parola all'Assessore al Bilancio, Dott. Ivan Ferri.

**FERRI IVAN - Assessore Comunale al Bilancio e Cultura**

Farò un semplice riepilogo delle aliquote applicate che, ricordo, hanno scadenza 16 giugno-16 dicembre. Allora, aliquota di base 0,92% che viene applicata a tutti gli immobili con l'esclusione dell'abitazione principale; aliquota di base per i terreni agricoli 0,76%; aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze 0,4%; aliquota agevolata per l'abitazione e per le relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 0,5%; detrazione di 200 euro prevista per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze.

Con questa composizione di aliquote, il gettito stimato si aggira sui 3,9 milioni di euro, ai quali però bisogna sottrarre il prelievo statale di 1,3 milioni - il 30% - e quindi il gettito netto IMU per le casse del Comune è di 2,6 milioni di euro. Grazie.

**PASOTTI ANTONIO - Sindaco**

Interventi? Nessun intervento.

Pongo in votazione questo punto, il n. 4 all'O.d.G., relativo a: "Approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2014".

Favorevoli? Dodici. Unanimità.

Si vota anche l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? Dodici. All'unanimità.



Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.-

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 25 del 24.07.2014 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014", qui allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;
- UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata "discussione" che forma parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
- CONSIDERATO che esistono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche idonei a determinare l'emissione di siffatto provvedimento;
- FATTA propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;
- TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- Presenti e votanti n. 12 Consiglieri;
- CON VOTI: favorevoli n. 12 (Unanimità), espressi per alzata di mano, contrari e astenuti nessuno,

### DELIBERA

**Di approvare** nel suo testo integrale la **proposta di deliberazione** indicata in premessa che, in originale, si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Subito dopo, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, con voti n. 12 favorevoli (Unanimità), espressi per alzata di mano, contrari e astenuti nessuno, su presenti e votanti n. 12 Consiglieri, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.-

---=oOo=---

Deliberazione n. 25 del 04/08/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to PASOTTI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. FAVALEZZA DONATELLA

---

La presente deliberazione è conforme all'originale.

Copia della stessa è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 12 AGO, 2014 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Garda, li 12 AGO, 2014.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. FAVALEZZA DONATELLA

*[Handwritten signature of Donatella Favalezza]*

---

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza del termine di giorni dieci, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L..-

Garda, li \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. FAVALEZZA DONATELLA

---